



PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA
presso la Corte d'Appello di Roma



REGIONE
LAZIO



Ordine degli
Psicologi del Lazio

Protocollo di intesa

per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle
*“vittime di violenza di genere e di quelle in condizioni di particolare
vulnerabilità”*

tra

LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
LA REGIONE LAZIO E
L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO,

VISTE LE SEGUENTI NORMATIVE

- **Convenzione dell'ONU** sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132.
- **Convenzione europea** per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 ed i suoi Protocolli, ratificata con L.4 agosto 1955 n.848.
- Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176.
- **Convenzione** del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a **Lanzarote** il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con **Legge 1° ottobre 2012, n. 172**.
- **Convenzione** del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad **Istanbul** l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77.
- **Direttiva** 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato,
- **Legge 15 ottobre 2013, n. 119**, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”.

- **Decreto Legislativo** 15 dicembre 2015, **n. 212** che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/22/GAI.
- **Legge Regionale** 19 Marzo 2014, n. 4, “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”.

CONSIDERATO

CHE la citata Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2012/29/UE invita gli Stati Membri ad assicurare alla vittima di reato l'accesso a «specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale»

condividendo anche i seguenti principi :

- «Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia» (considerando 9);
- «Una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra loro. È possibile che anche i familiari della vittima subiscano un danno a seguito del reato [...]» (considerando 19);
- «Le autorità competenti, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa competenti dovrebbero fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima [...]» (considerando 21).
- «L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale [...]. Le vittime che hanno subito un notevole danno per la gravità del reato potrebbero chiedere servizi di assistenza specialistica» (considerando 37).

- «Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori del reato, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere nell'informare le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile. I tipi di assistenza che questi servizi specialistici dovrebbero offrire potrebbero includere la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati» (considerando 38).
- «Non è richiesto ai servizi di assistenza alle vittime di fornire direttamente vaste competenze specialistiche e professionali. Se necessario, i servizi di assistenza alle vittime dovrebbero aiutare queste ultime a rivolgersi all'assistenza professionale esistente, quali gli psicologi» (considerando 39).

CHE il rispetto della citata Direttiva 2012/29/UE impone l'adozione da parte delle amministrazioni competenti, dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine, di misure che permettano, a seguito della denuncia penale, l'informazione, l'accompagnamento e l'indirizzamento delle vittime «verso gli specifici servizi di assistenza».

CHE l'articolo 90-bis, comma 1, c.p.p. (*Informazioni alla persona offesa*) prevede che: «Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile» numerose informazioni sui diritti e le facoltà a lei riconosciuti.

CHE l'articolo 90-quater, comma 1, c.p.p. (*Condizione di particolare vulnerabilità*) indica che «la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede».

CHE nella già citata Legge Regionale, n. 4/2014, sul «Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna» sono indicati gli interventi della Regione Lazio in materia tra cui quelli finalizzati a «promuovere e rafforzare le reti locali, ove presenti, idonee a prevenire e contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne» (articolo 2, lettera g).



RILEVATO

CHE il numero dei reati che sono espressione di “violenza di genere” e di quelli in danno di persone in condizione di particolare vulnerabilità e, specificamente, in danno di minorenni, sono in significativo e generalizzato aumento, sebbene di difficile emersione per i contesti ambientali, culturali e familiari nei quali sono consumati;

CHE nel Distretto della Corte di Appello di Roma e, quindi, nella Regione Lazio, sono state già sperimentate positive esperienze e che è necessario estendere e perfezionare tutte le iniziative in favore delle vittime di violenza di genere e di quelle in condizioni di particolare vulnerabilità presenti nella Regione Lazio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

convengono quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

Il Protocollo ha la finalità di promuovere iniziative condivise finalizzate all’assistenza, alla protezione ed all’ascolto, anche in forma protetta, delle vittime di violenza di genere, e di quelle che versano, comunque, in condizioni di particolare vulnerabilità, che si rivolgono alla giustizia, alle forze dell’ordine o ai servizi territoriali ed ai centri antiviolenza, al fine di prevenire il rischio di vittimizzazione secondaria.

Il protocollo, in particolare, si propone di valorizzare le esperienze delle Procure della Repubblica del Lazio, e di favorire le iniziative più idonee che saranno intraprese ai fini di cui al comma che precede e nell’ambito delle competenze degli uffici medesimi.

Articolo 2

Destinatari

1. Il protocollo è volto alle azioni a tutela:
 - a) delle vittime di violenza di genere;
 - b) delle vittime che versano in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi degli artt. 90-*quater* c.p.p..
2. Destinatari diretti e/o indiretti sono gli operatori e le operatrici dei servizi socio-territoriali, dei centri antiviolenza e delle case rifugio, delle forze dell’ordine, della scuola, degli enti del privato sociale, nonché degli uffici giudiziari della Regione Lazio, per quanto specificamente necessario ad implementare l’azione di tutela delle vittime in previsione e nell’ambito dei procedimenti penali di cui al precedente articolo.

Articolo 3

Ambito territoriale

L’ambito di competenza a cui si rivolgono le azioni previste dal presente Protocollo fa riferimento specifico ai Circondari delle Procure della Repubblica presenti nel distretto, coincidente col territorio della Regione Lazio.



Articolo 4

Azioni di sistema volte alla protezione delle persone, vittime di violenza di genere, e comunque in condizioni di particolare vulnerabilità

1. I soggetti firmatari si fanno promotori dell'avvio a livello locale di iniziative rivolte alle persone vittime di violenza di genere ed in condizioni di particolare vulnerabilità, anche in rete con le istituzioni giudiziarie, i servizi socio-sanitari, i centri antiviolenza, le forze dell'ordine, l'Avvocatura, gli enti locali, le scuole, gli enti del privato sociale etc., mirate anche a fornire un ascolto competente, una prima accoglienza, informazioni utili e/o un accompagnamento verso altri servizi territoriali, enti o professionisti/e deputati alla presa in carico a livello legale, sanitario, psico-sociale anche attraverso l'istituzione di specifici servizi, nonché a fornire un supporto, anche di tipo logistico, alle attività di ascolto e protezione delle predette vittime nel corso del procedimento penale.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono in generale volte ad attenuare durante l'intero iter giudiziario i rischi di vittimizzazione secondaria particolarmente delle persone minorenni e delle donne vittime di violenza di genere e di quelle che si trovano, comunque, in condizione di particolare vulnerabilità, anche adeguando spazi, metodologie operative e strumenti idonei anche secondo le indicazioni della normativa convenzionale, ferme restando tutte le iniziative, già realizzate e da realizzare, in piena autonomia in ambiti locali dai singoli uffici giudiziari.
3. In attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 la Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma si farà promotrice di un'azione di coordinamento finalizzata a che le Procure della Repubblica avviino le azioni ritenute utili ovvero proseguano le esperienze in atto, sulla base delle specifiche necessità rilevate, tra cui anche : spazi di ascolto e accoglienza delle vittime indicate all'interno o all'esterno degli uffici giudiziari, spazi di informazione per le vittime di reato, attività di implementazione e/o potenziamento delle sale audizione protetta, implementazione delle strutture e/o degli strumenti atti a ridurre la vittimizzazione secondaria ed ogni intervento finalizzato alla tutela e protezione delle indicate vittime.
4. La Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, si impegna a trasmettere il presente Protocollo alle Procure della Repubblica del distretto, favorendone la più ampia condivisione ai fini dell'attuazione a livello locale, ed a raccogliere i progetti predisposti dalle Procure della Repubblica trasmettendoli alla Regione Lazio, con le proprie valutazioni, per consentire quanto previsto dal Protocollo stesso.
5. La Regione Lazio promuove la più ampia collaborazione delle Istituzioni Regionali, ivi comprese le Aziende Sanitarie Locali rispetto alle quali si impegna a trasmettere il presente Protocollo auspicandone la più ampia condivisione ai fini dell'adozione a livello locale.
6. L'Ordine degli Psicologi del Lazio si impegna a collaborare allo sviluppo progettuale, ed alle azioni di volta in volta individuate, anche proseguendo l'esperienza in atto.



Articolo 5

Attività di ricerca e monitoraggio

1. I firmatari di impegnano a promuovere un'attività di monitoraggio costante delle iniziative avviate a livello locale nei singoli circondari rispetto alla specificità operativa del presente Protocollo.
2. E' comune interesse dei partecipanti adoperarsi al fine di promuovere attività di ricerca e monitoraggio del fenomeno della violenza di genere ed a danno di persone in condizioni di particolare vulnerabilità anche prevedendo la costituzione di un Tavolo congiunto.

Articolo 6

Attività di sensibilizzazione e formazione

1. Le parti si impegnano a svolgere attività di promozione congiunta al fine di sensibilizzazione sul territorio di competenza, attraverso seminari di studio, convegni, incontri tematici, etc. relativi alla materia del presente protocollo, ed in particolare sulla tutela delle vittime nel corso dei procedimenti giudiziari, sulle modalità di ascolto delle vittime e sulla testimonianza.
2. I firmatari del presente accordo si impegnano a promuovere e/o a partecipare, anche coinvolgendo i centri antiviolenza e quelli di accoglienza presenti sul territorio, a percorsi di formazione integrata rivolti ai principali referenti della rete socio-sanitaria, giudiziaria, scolastica e del privato sociale di riferimento, al fine di migliorare il sistema di accesso alla giustizia delle persone offese sopra indicate e di garantire la loro protezione in ogni fase del procedimento penale.

Articolo 7

Collaborazione tra le parti

1. La collaborazione tra le parti è assicurata dalla condivisione degli intenti di cui al presente Protocollo.
2. Ciascun firmatario si impegna a favorire la realizzazione degli obiettivi indicati. A tal fine, nello specifico:
 - la Regione Lazio partecipa agli oneri correlati alla gestione, a livello locale, dei progetti trasmessi dalla Procura generale, anche per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali interessate, attraverso uno stanziamento pari a 300.000 euro annui a valere sul capitolo di competenza del bilancio regionale;
 - la Procura Generale promuove tra le Procure della Repubblica del distretto le azioni e le iniziative previste dal presente protocollo secondo quanto già indicato nel precedente art.4;
 - l'Ordine degli Psicologi si impegna a fornire la collaborazione prevista nel precedente art. 4, anche attraverso le azioni che saranno individuate in sede di Tavolo congiunto di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Ciascuna parte con separato atto indica la persona referente di quanto previsto nel presente protocollo.



Articolo 8

Attività di comunicazione

Le parti si impegnano ad inserire nei propri siti istituzionali l'informazione relativa a quanto previsto dal presente Protocollo oltre che a contribuire alla diffusione di eventuale materiale informativo.

Articolo 9

Validità

Il presente atto ha validità biennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato alla scadenza, a meno di espressa rinuncia di una delle Parti.

Articolo 10

Adesioni successive

Le associazioni e organizzazioni della società civile accreditate presso la Regione Lazio, che gestiscono centri anti violenza e case rifugio di accoglienza nella Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, e che condivideranno il contenuto del presente protocollo potranno chiedere di aderire al protocollo ed essere ammesse alla sua sottoscrizione.

Roma,

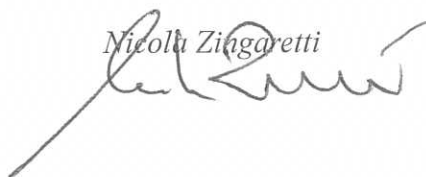
Il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte
di Appello di Roma

Giovanni Salvi



Il Presidente della Regione
Lazio

Nicola Zingaretti



Il Presidente dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio

Nicola Piccinini

